



COMUNE DI PUMENENGO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'ORDINAMENTO
DEI SERVIZI CIMITERIALI

Adottato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 29/11/2025

INDICE

TITOLO I - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto	
Articolo 2 Servizi gratuiti e a pagamento	
Articolo 3 Competenze	
Articolo 4 Responsabilità	
Articolo 5 L'Ufficio addetto ai servizi cimiteriali	
Articolo 6 La direzione dell'Ufficio addetto ai servizi cimiteriali.....	
Articolo 7 Atti a disposizione del pubblico.....	

TITOLO II - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 8 Manutenzione delle Aree cimiteriali	
Articolo 9 Lavori nei cimiteri.....	
Articolo 10 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	
Articolo 11 Responsabilità.....	
Articolo 12 Recinzione aree – materiali di lavoro.....	
Articolo 13 Introduzione e deposito di materiali.....	
Articolo 14 Orario di lavoro.....	
Articolo 15 Vigilanza.....	

CAPO II

IMPESE ONORANZE FUNEBRI

Articolo 16 Funzioni – Licenza.....	
Articolo 17 Divieti.....	

TITOLO III

POLIZIA DEI CIMITERI

CAPO I

NORME DI CONDOTTA

Articolo 18 Orario.....	
Articolo 19 Norme per i visitatori e le imprese.....	
Articolo 20 Rifiuti cimiteriali.....	

CAPO II -SANZIONI

Articolo 21 Sanzioni.....

TITOLO IV

NORME PER LE SEPOLTURE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22 Averi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale.....

Articolo 23 Tipologie di sepoltura

Articolo 24 Divieto di casse non regolamentari.....

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 25 Disposizioni generali

Articolo 26 Piano regolatore cimiteriali

CAPO III

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE – OBITORI – PRELIEVI DI CORNEA A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO E RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Articolo 27 Depositi di osservazione – obitori e prelievi di cornea a scopo di trapianto terapeutico e rilascio di cadaveri a scopo di studio.....

CAPO IV

FERETRI

Articolo 28 Disposizione della salma nel feretro.....

Articolo 29 Verifica e chiusura feretri

Articolo 30 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.. ..

Articolo 31 Fornitura gratuita di feretri.....

Articolo 32 Piastrina di riconoscimento.....

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 33 Modalità del trasporto e percorso.....	
Articolo 34 Trasporti funebri	
Articolo 35 Trasporto a pagamento	
Articolo 36 Norme generali per i trasporti.....	
Articolo 37 Riti religiosi e civili.....	
Articolo 38 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	
Articolo 39 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	
Articolo 40 Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	
Articolo 41 Trasporti all'estero o dall'estero.....	
Articolo 42 Trasporto di ceneri e resti.....	
Articolo 43 Sosta autofunebri di passaggio.....	

CAPO VI

INUMAZIONE TUMULAZIONE

Articolo 44 Inumazione.....	
Articolo 45 Cippo	
Articolo 46 Tumulazione	

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 47 Resti mortali	
Articolo 48 Ossario comune e cellette ossario.....	
Articolo 49 Regime concessorio delle cellette ossario.....	
Articolo 50 Ornamenti alle cellette.....	
Articolo 51 Esumazioni ordinarie.....	
Articolo 52 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....	
Articolo 53 Esumazione straordinaria.....	
Articolo 54 Estumulazioni.....	
Articolo 55 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	
Articolo 56 Disponibilità dei materiali.....	

CAPO VIII CREMAZIONE

Articolo 57 Crematorio.....	
Articolo 58 Creazione di cadaveri.....	
Articolo 59 Raccolta delle ceneri.....	
Articolo 60 Riti funebri.....	
Articolo 61 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.....	
Articolo 62 Fiori e Pianta ornamentali.....	
Articolo 63 Materiali ornamentali.....	

TITOLO V CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Articolo 64 Sepulture private.....	
Articolo 65 Durata delle concessioni.....	
Articolo 66 Modalità di concessione.....	
Articolo 67 Uso delle sepolture private.....	
Articolo 68 Manutenzione, canone annuo, affrancazione.....	
Articolo 69 Costruzione dell'opera - termini.....	

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 70 Divisione - Subentri.....	
Articolo 71 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.....	
Articolo 72 Rinuncia a concessione di aree libere.....	
Articolo 73 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	
Articolo 74 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99.....	

CAPO III REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE

Articolo 75 Revoca.....	
Articolo 76 Decadenza.....	
Articolo 77 Estinzione.....	

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 78 Registro delle sepolture.....	
Articolo 79 Mappa.....	
Articolo 80 Annotazioni in mappa	
Articolo 81 Registro delle operazioni cimiteriali	
Articolo 82 Schedario dei defunti.....	
Articolo 83 Scadenziario delle concessioni.....	

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84 Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	
Articolo 85 Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali.....	
Articolo 86 Concessioni pregresse.....	
Articolo 87 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	

TITOLO I

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e alla legge Regionale del 18/11/2003 n. 22, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Il cimitero di Pumenengo, il suo eventuale ampliamento ed i nuovi cimiteri che in futuro dovessero essere realizzati in conformità alle disposizioni degli artt. 54 ss., D.P.R. n. 285/1990 s.m.i., sono soggetti al regime giuridico proprio del demanio pubblico ai sensi dell'art. 824, co. 2, c.c. e pertanto sono inalienabili, inusucapibili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano e, compatibilmente con esse, dal presente Regolamento.

I manufatti, fabbricati, impianti e materiali di arredo relativi ai cimiteri comunali sono di proprietà esclusiva del Comune di Pumenengo, salve diverse previsioni normative o pattizie.

Articolo 2

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- b) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 31.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate con deliberazione di Giunta comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, co. 2 comma, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 3

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Articolo 4

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non si assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 5

L'Ufficio addetto ai servizi cimiteriali

L' Ufficio Servizi Cimiteriali ha il compito di attendere a tutte le pratiche finanziarie, tecniche e amministrative relative al settore cimiteriale, con la sola esclusione di quelle relative ai certificati anagrafici. A titolo esemplificativo, compete all'Ufficio:

- a) monitorare la disponibilità di sepolcreti cimiteriali;
- b) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati, manufatti, monumenti, giardini e piante ornamentali siti in ambito cimiteriale di pertinenza del comune e la cui manutenzione non spetti a terzi;
- c) in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, istruire, definire ed eventualmente affidare i lavori per l'ampliamento dei cimiteri esistenti e/o per la realizzazione di nuovi;
- d) istruire le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e curarne ogni relativo adempimento, anche fiscale ed economico-finanziario;
- e) provvedere alla pubblicazione dei manifesti relativi allo spoglio dei campi cimiteriali;
- f) tenere i registri e gli schedari relativi ai sepolcreti concessi in uso ai privati, con il relativo scadenziario;
- g) curare la vigilanza dei cimiteri;
- h) curare la corretta tenuta e conservazione dei registri previsti dalla legge;
- i) occuparsi di ogni altro compito in materia cimiteriale demandato al Comune dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 6

La direzione dell'Ufficio addetto ai servizi cimiteriali

La direzione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali e tutti i relativi compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettano ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., e vengono comunque conferiti al Responsabile del settore in cui l'Ufficio è incardinato. Restano escluse da tale competenza solamente le attività che costituiscono diretta estrinsecazione dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo comunali e quelle eventualmente attribuite alla competenza inderogabile del Sindaco da specifiche norme di legge.

La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti privati, che saranno tenuti al rispetto della legge e del presente Regolamento. Qualora il gestore privato dei cimiteri svolga anche attività funebre, è d'obbligo la separazione societaria nel rispetto della L. n. 287/1990.

Articolo 7

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

TITOLO II

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 8

Manutenzione delle Aree cimiteriali

Salve le eccezioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali è eseguita a cura e spese del Comune, così come la pulizia dei viali, la cura delle piantagioni ornamentali, il taglio e il trasporto delle erbe, lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali (fiori, ceri, etc.) e lo sgombero dei viali principali in caso di neve. L'attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria può essere oggetto di affidamento a soggetti privati, individuati in esito a procedure di evidenza pubblica qualora le condizioni e le caratteristiche dell'affidamento lo rendano necessario.

In caso di concessione e per tutto il tempo di questa, i concessionari devono mantenere a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune potrà provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da effettuarsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Articolo 9

Lavori nei cimiteri

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, che li potranno effettuare solo dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Il personale delle ditte/società esecutrici dei lavori o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è tenuto al rispetto del presente Regolamento.

Articolo 10

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile suddetto, lapidi, ricordi, e similari. Entro un mese dall'esumazione o estumulazione uno dei parenti e/o degli affini fino al sesto grado del defunto deve presentare istanza in forma scritta per ottenerne la restituzione. In assenza di istanza, ricordi funebri, lapidi e monumenti di ogni sorta diverranno di proprietà esclusiva del Comune

Articolo 11

Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 12

Recinzione aree - Materiali di lavoro

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio dei Servizi cimiteriali.

I materiali di risulta dovranno essere sollecitamente asportati dal Cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori e trasportati a sua cura alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 13

Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali. I mezzi d'opera utilizzati per il trasporto di persone e materiali non potranno rimanere nel Cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale di risulta.

Articolo 14 **Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. È fatto, invece, divieto lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute e comunicate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Articolo 15 **Vigilanza**

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

CAPO II **IMPRESE ONORANZE FUNEBRI**

Articolo 16 Funzioni - Licenza

Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Per il collocamento delle casse dal quarto livello in su, le imprese funebri devono essere munite di elevatori montafretri omologate secondo la normativa vigente.

Articolo 17

Divieti

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO III POLIZIA DEI CIMITERI

CAPO I Norme di condotta

Articolo 18

Orario

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri sono determinati con provvedimento sindacale. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.

Durante la chiusura, nessuno vi può entrare, ad eccezione degli addetti della polizia municipale, della vigilanza sanitaria e/o giudiziaria e degli addetti al cimitero di cui all'art. 5 nel legittimo esercizio delle loro funzioni.

Il Comune provvederà ad affiggere sulla bacheca del cimitero e a pubblicare sul sito web del Comune la tabella degli orari e gli avvisi di loro variazione.

Articolo 19

Norme per i visitatori e le imprese

All'interno delle aree cimiteriali è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo. A titolo esemplificativo, è vietato:

- a) consumare cibi, fumare, tenere contegno chiassoso, correre;
- b) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi;
- c) gettare fiori e/o rifiuti in genere fuori dagli appositi cestini, appendere sulle tombe oggetti in mancanza di autorizzazione comunale ed accumulare neve sulle sepolture;
- d) abbandonare scope, stracci, innaffiatori o altro materiale;
- e) scrivere sulle lapidi o sui muri;
- f) sedere sulle sepolture o sui monumenti, camminare sulle tombe affioranti, intralciare il passaggio, nonché delimitare le sepolture con catene o altro in mancanza di autorizzazione comunale;
- g) offrire a visitatori e/o lavoratori, a titolo oneroso o gratuito, beni e/o servizi di qualsiasi genere;
- h) distribuire volantini ed avvisi di qualsiasi genere senza autorizzazione comunale;
- i) scattare fotografie o effettuare registrazioni e/o riproduzioni audiovisive di qualsiasi genere senza autorizzazione comunale;
- j) questuare;
- k) portare cani o altri animali;
- l) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- m) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali.

L'ingresso alle aree cimiteriali è vietato ai minori degli anni dieci non accompagnati e a chi sia in evidente stato di alterazione psico-fisica.

All'interno delle aree cimiteriali non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli previamente autorizzati di volta in volta e per periodi determinati dal Comune a seguito di istanza scritta.

Il Comune può rilasciare alle persone con difficoltà di deambulazione permessi annuali per accedere alle aree cimiteriali con l'ausilio di biciclette o altri mezzi idonei. Il permesso viene rilasciato dietro istanza scritta corredata da certificato medico, è nominativo, indica il tipo (o i tipi) di mezzo che il privato è autorizzato ad usare e può essere rinnovato di anno in anno a fronte del deposito di certificato medico che attesti la permanenza o l'aggravamento delle difficoltà di deambulazione che avevano giustificato il primo rilascio del permesso.

Articolo 20 **Rifiuti cimiteriali**

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006. Tali rifiuti dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa speciale di riferimento.

CAPO II **Sanzioni**

Articolo 21 **Sanzioni**

Salvo che il fatto costituisca oggetto di sanzione da parte di disposizione legislativa speciale, chiunque violi una qualsiasi delle disposizioni del presente Regolamento è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500.

Nella determinazione concreta della sanzione amministrativa pecuniaria tra il minimo ed il massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, alle condizioni economiche dell'agente. Si applica la L. n. 689/1981 s.m.i.

TITOLO IV **NORME PER LE SEPOLTURE**

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 22

Aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale

Il Comune è tenuto a garantire la sepoltura, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) ai cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse la residenza;
- b) ai cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma qui residenti in vita;
- c) ai cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei cimiteri comunali;
- d) ai nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7, D.P.R. n. 285/1990 s.m.i., il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale o comunque a quelli i cui genitori sono residenti nel Comune;
- e) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale; alle ossa, ai resti mortali, alle ceneri derivanti dai cadaveri di cui alle lettere precedenti.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del successivo art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Articolo 23

Tipologie di sepoltura

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono ad inumazione le sepolture nella terra. Sono a tumulazione tutte le altre in loculi, tombe affioranti e cappelle.

Le aree destinate ad inumazione di salme sono distinte in campo comune e campo paganti.

Articolo 24

Divieto di casse non regolamentari

Per l'inumazione in campo comune o in campo paganti non è ammesso l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile né l'uso di casse con caratteristiche comunque

difformi da quanto prevede l'art. 75, D.P.R. n. 285/1990 s.m.i. Ciò vale anche per le urne contenenti resti cinerari oggetto di inumazione nei campi comuni o paganti.

Per la tumulazione non è ammesso l'uso di casse con caratteristiche difformi da quanto prevede l'art. 77, D.P.R. n. 285/1990 s.m.i.

CAPO II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 25

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha anche aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 26.

Articolo 26

Piano regolatore cimiteriale

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere sanitario preventivo rilasciato ai sensi dell'art. 230 del T.U.U.L.L.SS. approvato con R.D. del 27.07.1934 n. 1265 in conformità a quanto previsto dall'art. 75 della L.R. n. 33/2009.

Nella elaborazione del piano il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali dovrà tener conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

I piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico, per la quale si ha riguardo anche agli articoli del presente Regolamento

Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - OBITORI - PRELIEVI DI CORNEA A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUDICO E RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Articolo 27

Depositi di osservazione - obitori e prelievi di cornea

a scopo di trapianto terapeutico e rilascio di cadaveri a scopo di studio

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio presso l'ospedale. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che ha dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASST.

Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale dello Stato Civile che ne rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'Istituto ricevente

CAPO IV FERETRI

Articolo 28

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9 e art. 9 della L. R. L. 18/11/2003 n. 22.

In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 29

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ATS o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo articolo 30. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 30

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ATS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra,

deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiali diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 31

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 30 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla L. 8 novembre 2000 n. 328 e al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 32

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 33

Modalità del trasporto e percorso

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ATS vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 34

Trasporti Funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Articolo 35

Trasporti a pagamento

I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26.

Articolo 36

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 30; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 37

Riti religiosi e civili

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa, ovvero negli appositi spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari (art. 2 L. R. n. 18/11/2003 n. 22).

Articolo 38

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che

sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 39

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato con Decreto del Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dal decreto di autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciato dal Sindaco; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il verbale del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ATS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 29.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 30, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente è vietato l'apertura del feretro per la rimozione della copertura di zinco oppure vale quanto riportato dall'art. 30.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è concessa previa osservazione delle norme indicate nell'art. 25 co. 1 e co. 2 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 40

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con decreto del Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 41

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso DPR n. 285/90. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del DPR succitato. Tale disposizione è espressamente prevista anche dall'art. 70 comma 3 L.R. n. 33/2009.

Articolo 42

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato con decreto del Sindaco del Comune ex art. 24 del DPR n. 285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne all'uopo sigillate aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 59.

Articolo 43

Sosta autofunebri di passaggio

Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi del luogo di parcheggio individuato dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

CAPO VI

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 44

Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni della durata di 10 anni, accordate dal Comune previa istanza del privato e in regime di concessione amministrativa.

La concessione avente ad oggetto le sepolture private viene accordata quando vi sia una salma da inumare e previa verifica della concreta disponibilità di fosse.

La concessione relativa all'inumazione in campo paganti è a tempo determinato e ha durata di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo della durata di cinque anni.

Trascorsi i primi dieci anni della concessione, gli aventi titolo a chiederne il rinnovo potranno chiederlo ed ottenerlo anche prima della scadenza dei cinque anni prevista, corrispondendo al Comune la tariffa in quel momento prevista per il rinnovo.

Allo scadere della concessione o del relativo rinnovo, si procederà all'esumazione della salma.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persona di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a m. 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m. 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 da ogni lato.

Articolo 45

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo nel caso in cui siano assenti familiari.

Sul cippo verrà applicata, in assenza di familiari, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a m. 1,50 dal piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Articolo 46

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte o cappelle, di proprietà privata o costruite dal Comune o dai concessionari di aree) laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione, ad eccezione delle cappelle gentilizie, secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento,

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Nelle sepolture a tumulazione possono essere inserite anche cassette con resti o urne cinerarie compatibilmente con le dimensioni del tumulo.

Salvo casi eccezionali di pubblica necessità, la tumulazione provvisoria di salme non è ammessa.

CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 47

Resti mortali

Si definisce “resto mortale”:

- a) in generale: il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- b) per salme inumate: l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione;
- c) per salme tumulate: l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della almeno decennale di durata di oltre trenta anni per effetto di corificazione.

Gli eventuali oggetti di valore o ricordi personali rinvenuti tra i resti mortali al momento dell'esumazione o dell'estumulazione, se richiesti dai familiari presenti alle operazioni, verranno a questi consegnati previa sottoscrizione di apposita ricevuta.

Se non richiesti dai familiari, tali oggetti seguono i resti del defunto nel caso in cui questi vengano raccolti in cellette ossario oppure passano nel possesso del Comune nel caso in cui i resti mortali vengano dispersi nell'ossario comune.

I resti mortali di cui al comma 1 sono raccogliibili in cassette, aventi le caratteristiche prescritte dalla normativa in vigore, da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in

concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Articolo 48

Ossario comune e cellette ossario

I cimiteri comunali dispongono di un ossario comune destinato a raccogliere:

- a) le ossa provenienti dalle esumazioni ordinarie;
- b) le salme estumulate che si trovino in condizione di completa mineralizzazione accertata dal coordinatore sanitario.

I cimiteri dispongono altresì di cellette ossario destinate a raccogliere i resti mortali di cui sopra ed il cui utilizzo viene accordato dal Comune, previa istanza del privato, in regime di concessione amministrativa.

Ciascuna celletta ossario può contenere una sola cassetta.

Articolo 49

Regime concessorio delle cellette ossario

La concessione relativa alla collocazione delle cassette nelle cellette ossario è a tempo determinato e ha durata di venti anni scaduti i quali potrà essere prorogata una volta per la durata di dieci anni a richiesta del concessionario fino alla durata massima di 30 anni.

Allo scadere della concessione ciò che rimane dei resti mortali verrà depositato nell'ossario comune.

Il concessionario o, all'unanimità, i concessionari (o, all'unanimità, i rispettivi aventi causa) possono in qualsiasi momento rinunciare alla concessione mediante richiesta scritta in carta libera, senza che ciò faccia sorgere in capo al rinunciante il diritto a rimborso alcuno per il periodo non utilizzato.

Ricorrendo motivate ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata, con assegnazione di altra sistemazione adeguata.

Prima di disporre la revoca, il Comune dovrà comunicare al concessionario l'avvio del relativo procedimento, dando termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per formulare eventuali osservazioni orali o scritte.

Trascorso il termine e valutate le eventuali pertinenti osservazioni formulate dal concessionario, il Comune potrà disporre la revoca con provvedimento espresso da comunicarsi a quest'ultimo.

Il subentro nella concessione e la conseguente voltura in favore di un nuovo concessionario, qualora il precedente concessionario non sia deceduto, è consentito previo pagamento della tariffa appositamente prevista.

Articolo 50

Ornamenti alle cellette

Le lastre di chiusura delle cellette ossario sono fornite dal Comune e non possono essere sostituite con altre.

Il concessionario ha l'obbligo di indicare sulla lastra il nome e il cognome del defunto e le date di nascita e di morte.

Sulle lastre è permesso, a cura e spese dei privati:

- a) installare un piccolo portafiori;
- b) apporre iscrizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 2 previa autorizzazione espressa del Comune.

Articolo 51

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute al rinnovo quinquennale dopo il primo decennio.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, salvo il divieto di cui all'art. 84 del DPR 10/09/90 n. 285 e art. 53 comma 2 del presente Regolamento. È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali in collaborazione con le imprese funebri stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 52

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali curare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Per quanto riguarda l'autorizzazione è di competenza del Sindaco.

Al raggiungimento minimo di dieci esumazioni, il Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Se le operazioni di esumazione ordinaria non verranno svolte alla scadenza della concessione ma in un momento successivo, nulla sarà dovuto dal concessionario per il tempo tra la data di scadenza della concessione e la data di esumazione.

Articolo 53

Esumazione straordinaria

Prima che sia compiuto il prescritto turno di rotazione, le salme possono essere esumate solo nei seguenti casi:

- a) per ordine dell'autorità giudiziaria a scopo di indagine nell'interesse della giustizia;
- b) per essere trasportate in altre sepolture, per ragioni di pubblico interesse ovvero dietro istanza scritta presentata dal concessionario o, in mancanza, da tutti i parenti del defunto di grado più prossimo;
- c) per essere destinate alla cremazione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), l'esumazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione comunale e dalla dichiarazione del coordinatore sanitario dell'ASL che il trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono eseguirsi:

- a) nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre compresi;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi almeno due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che ad essa si può procedere senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL e di un incaricato del Comune.

Articolo 54

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Le estumulazioni ordinarie per le sepolture private in loculo si eseguono allo scadere del periodo della concessione ovvero, quando siano trascorsi almeno trenta anni dalla tumulazione, previa richiesta scritta del concessionario o, in sua mancanza, dell'unanimità degli aventi diritto.

Prima che della scadenza della relativa concessione, è consentita l'estumulazione straordinaria solo nei seguenti casi:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria a scopo di indagine nell'interesse della giustizia;

- b) per essere trasportate in altre sepolture, per ragioni di pubblico interesse ovvero dietro istanza scritta presentata dal concessionario o, in mancanza, da tutti i parenti del defunto di grado più prossimo;
- c) per essere destinate alla cremazione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), l'estumulazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione comunale e dalla dichiarazione del coordinatore sanitario dell'ASL, constatata la perfetta tenuta del feretro, che il trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Nel caso in cui venga constatato la non perfetta tenuta del feretro, può essere consentito il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro stesso.

Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL e di un incaricato del Comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione.

Se le operazioni di estumulazione ordinaria non verranno svolte alla scadenza della concessione ma in un momento successivo, nulla sarà dovuto dal concessionario per il tempo tra la data di scadenza della concessione e la data di esumazione.

Articolo 55

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento dell'apposita tariffa, salvi i casi di cui al successivo comma 3.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

Articolo 56

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il II grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VIII CREMAZIONE

Articolo 57 **Crematorio**

Qualora i cimiteri comunali non dispongano di un crematorio, la cremazione dovrà di regola avvenire presso il più vicino cimitero che ne disponga o in alternativa presso quello del capoluogo di provincia.

Articolo 58 **Cremazione di cadaveri**

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'Autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, salvo il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto che esprima contrarietà alla cremazione e rechi data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, salvo il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto che esprima contrarietà alla cremazione e rechi data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione;
- c) in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 c.c., e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto;
- d) per i minori e per le persone interdette, la volontà manifestata dai legali rappresentanti.

In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'Ufficiale di Stato Civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno trenta anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo l'infruttuoso decorso di trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso.

Articolo 58

Cremazione di resti mortali

La cremazione dei resti mortali e dei resti ossei è ammessa dietro richiesta o con l'assenso del coniuge o, in mancanza, di tutti i parenti del defunto di grado più prossimo.

L'urna contenente le ceneri, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, è destinata alla tumulazione in nicchia oppure affidata ai familiari per la custodia in ambito privato o per la dispersione.

Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di esumazione ordinaria non è necessaria la documentazione medica di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è disposta dal Comune.

Articolo 59

Raccolta delle ceneri

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna debitamente sigillata, recante all'esterno il nome e il cognome del defunto e le date di nascita e di morte.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata, in ordine di priorità, al coniuge, ad altro familiare del defunto o al personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto.

All'atto della consegna dell'urna, il ricevente è tenuto a sottoscrivere un documento in cui dichiara la destinazione finale dell'urna, che, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, può essere destinata alla tumulazione, all'interramento o all'affidamento ai familiari secondo le previsioni della legge e del presente Regolamento.

Nell'ambito cimiteriale, le urne cinerarie possono essere collocate nelle cellette ossario e saranno soggette al regime di queste ultime.

Articolo 60

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.

Articolo 61

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Comune.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o abusivamente introdotte nel cimitero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite non superiori a m. 1,10 o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 62

Fiori e piante ornamentali

Le corone o cofani di fiori posizionate nelle vicinanze di fosse, loculi o aree verranno rimosse dopo cinque giorni dal seppellimento della salma.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Articolo 63

Materiali ornamentali

È vietato collocare alla base delle colonne delle arcate e sul pavimento antistante ai loculi del cimitero fiori, vasi e altri oggetti mobili.

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali disporrà d'ufficio la rimozione dalle tombe, dalle basi delle colonne delle arcate e dal pavimento antistante ai loculi del cimitero tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, lumini e altri oggetti mobili che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano al decoro e alla sicurezza del cimitero.

I provvedimenti d'ufficio di cui ai precedenti commi verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata sulla bacheca cimiteriale per quindici giorni, perché siano ripristinate le condizioni di sicurezza e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 56 in quanto applicabili.

TITOLO V CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 64

Sepulture private

Le sepulture private all'interno del cimitero comunale sono di due tipi:

- a) **cappelle gentilizie**: derivano dall'inglobamento nel cimitero di edifici originariamente sorti all'esterno del cimitero comunale, sono in piena proprietà (superficie inclusa) dei titolari e non sono sottoposte ad alcun vincolo di concessione;
- b) **sepulture private in concessione**, per le quali è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 26, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Aree per sepolture private in concessione possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le aree di cui al comma 2 possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 285/90.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti, campetti e celle).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio Servizi cimiteriali cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura privata in concessione consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 65

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, ad eccezione delle cappelle gentilizie di cui all'art. 50 che sono da intendersi senza limiti di durata.

La durata per le concessioni è fissata:

- a) in 10 anni per l'inumazione;
- b) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- c) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- d) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma 7;
- e) in 20 anni tombe a terra private;

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

A richiesta degli interessati è consentito un solo rinnovo:

- a) **di 5 anni** nel caso di inumazione;
- b) **di 10 anni** nel caso di ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) **di 10 anni** nel caso di loculi o sepolture private individuali;
- d) **di 20 anni** nel caso di tombe a terra private;

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

Articolo 66

Modalità di concessione

La sepoltura, individuale privata di cui al secondo comma, lettera d) dell'art. 65, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al comma 2, 3 e 4, lettera b) dell'art. 64, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 67

Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dagli artt. 64 e 65, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del comma 2 sia del comma 3 dell'art. 93 del DPR 10/9/1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6 grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio Servizi cimiteriali in presenza di uno dei seguenti criteri:

- a) Persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria al concessionario in strutture sanitarie pubbliche o private, risultante da cartelle cliniche o da apposite attestazioni di servizio rilasciate dalla direzione sanitaria del luogo di cura;
- b) persone che abbiano prestato assistenza al concessionario risultante da fatture regolarmente quietanzate o contratti di lavoro, concernenti le prestazioni assistenziali assicurate;
- c) persone che abbiano compiuto azioni di soccorso o di salvamento del concessionario, risultanti da riconoscimenti ufficiali o, in difetto, da attestazione dei corpi ed organizzazioni di soccorso cui appartenevano i soccorritori, anche all'interno delle organizzazioni di volontariato, o da altri organi ufficiali;
- d) persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del concessionario, attestati da chi abbia potere di rappresentanza in organizzazioni di volontariato debitamente riconosciute o da ONLUS.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 68

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 2 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Articolo 69

Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 64, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 10 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 70 **Divisione, Subentri**

Più concessionari possono richiedere congiuntamente al Comune una concessione, indicando la divisione dei posti.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e/o per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 67 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 67, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di [tre] anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del successivo art. 71, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 71

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "n" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Al rinunciatario non spetta alcun indennizzo.

Articolo 72

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvi i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Al rinunciante non spetta alcun indennizzo.

Articolo 73

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 64 comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Al rinunciante non spetta alcun indennizzo.

Articolo 74

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art. 64 comma 4, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

Qualora la rinuncia intervenga prima che siano decorsi dieci anni dal rilascio della concessione stessa al rinunciante non spetterà diritto ad alcun rimborso. Qualora invece la rinuncia intervenga successivamente, il rinunciante avrà diritto, previa richiesta scritta, a ricevere dal Comune il rimborso in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. Come sarà previsto dalla concessione, in caso di rinuncia resteranno comunque a carico del rinunciante le spese di contratto.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 72.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Al rinunciante non spetta alcun indennizzo.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 75

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 76

Decadenza

La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 67, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 69, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) previa diffida, quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 68;
- f) previa diffida, quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Con riferimento alla lettera f), qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, l'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, alla dichiarazione della decadenza della concessione. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

A seguito della dichiarazione di decadenza dal beneficio, il Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali ordina l'estumulazione/traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, con le modalità previste dal presente Regolamento, con costi a carico del richiedente la concessione, ritornando la concessione alla disponibilità cimiteriale. La traslazione/estumulazione in tali casi potrà essere evitata solo se il richiedente la concessione, entro la data prevista per l'operazione cimiteriale, provveda al pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto o presenti entro il termine fissato per il pagamento un piano di rateizzazione debitamente accettato dal Responsabile del Servizio cimiteriale. Trascorso il suddetto termine, la richiesta di rateizzazione non potrà più essere accettata.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali in seguito all'accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 77 **Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 67, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 78 **Registro delle sepolture**

Presso l'Ufficio Servizi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Articolo 79 **Mappa**

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 80 **Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; [opzionale];
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;

- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 81

Registro delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 82

Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio cimiteriale, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 79.

Articolo 83

Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali è tenuto a predisporre ogni anno l'elenco concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti a partire dal 1° gennaio 2026, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente al 31 dicembre 2025 troveranno applicazione le precedenti disposizioni contrattuali.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a disposizioni contrattuali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

L'atto del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto di precedenti disposizioni contrattuali è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

Articolo 85

Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali

Ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000, spetta al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 della legge 18/08/2000, n. 267.

Articolo 86

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 84 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 87

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.